



Delibera della Giunta Regionale n. 734 del 29/12/2011

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 3 Beni Culturali

Oggetto dell'Atto:

ESECUZIONE DELLA D.G.R. N. 533 DEL 02.07.2010 - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA D.G.R. N. 489 DEL 16.04.2010 AVENTE AD OGGETTO "VI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO". ADEMPIMENTI CONTABILI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che con deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *“nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto”*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. *“sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione”*;
- b) che l'indicata deliberazione, anche al fine di evitare che gli atti applicativi della stessa venissero portati ad esecuzione sotto il profilo dell'eventuale assunzione di impegni di spesa, è stata annullata con deliberazione n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta Regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo i quali, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *“di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio”* (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);
- c) che con la deliberazione n. 533 del 02 luglio 2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
 - d.1) attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco ad essa allegato sub A) ;
 - d.2) sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub d1), nelle more della conclusione del procedimento;
 - d.3) incaricare il coordinatore dell'A.G.C.01 di trasmettere immediatamente il provvedimento in questione ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
 - d.4) dare mandato ai Coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche ivi indicate, conseguenti schemi di proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- d) che tra gli atti deliberativi sospesi dalla citata deliberazione n. 533/2010 - in ordine ai quali la Giunta Regionale ha ravvisato la sussistenza de *“i presupposti per l'attivazione dell'iter procedimentale teso all'esercizio dei poteri di autotutela”* alla luce delle citate sentenze della Corte Costituzionale e in quanto configurantisi quali *“atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, attraverso i quali risultano sottratti alla nuova Giunta gli ambiti di operatività e di competenza garantiti dalla vigente normativa regionale, nonché assunti ingenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, suscettibili anche di arrecare all'amministrazione un irreparabile pregiudizio sotto il profilo della violazione del patto di stabilità 2010”* - vi è la deliberazione n. 489 del 16 aprile 2010 recante *“VI atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro/Sviluppo Locale/Infrastrutture per il Turismo. Adempimenti contabili.”*;

CONSIDERATO

- a) che, in attuazione del disposto della D.G.R.C. n. 533/2010, il Settore “Beni Culturali” dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” ha proceduto all’esame istruttorio della deliberazione n. 489 del 16 aprile 2010 sospesa;
- b) che il Coordinatore dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” con nota prot. n. 625590 del 22.07.2010 ha provveduto ad avviare il relativo procedimento amministrativo volto all’esercizio del potere di autotutela, comunicando - ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e in applicazione delle relative garanzie di partecipazione al procedimento - ai soggetti interessati l’avvenuta sospensione della D.G.R.C. n. 489/2010, con invito a presentare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta nota, eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento attivato;
- c) che dal suddetto esame istruttorio è emerso quanto segue:
- c.1) con la deliberazione n. 489/2010 la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti del VI Atto Integrativo all’“Accordo di Programma Quadro/Sviluppo Locale/Infrastrutture per il Turismo”, stipulato, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma “Governo-Regione Campania” approvata il 16.02.2000, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Campania in data 29.07.2009 il quale prevede il finanziamento - a valere sulle economie accertate in esito al monitoraggio del 31.12.2008 sugli altri Accordi sottoscritti nel corso dell’ultimo decennio tra i medesimi soggetti e ammontanti ad € 32.673.911,86 - di n. 6 interventi finalizzati al potenziamento della dotazione infrastrutturale dell’offerta turistica regionale, individuati con la deliberazione n. 1343 del 6.08.2008 e riportati all’art. 3 del citato VI Atto Integrativo;
- c.2) con la medesima deliberazione n.489/2010, preso atto della consistenza dei fondi resisi disponibili a seguito della riprogrammazione delle economie rinvenienti dagli APQ regionali, è stato istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono state fatte confluire dette economie, come accertate al 31.12.2008, al fine di porre in essere gli adempimenti connessi all’attuazione dell’accordo in questione;
- c.3) nel bilancio gestionale della Regione Campania attualmente in vigore è presente, all’interno della U.P.B. n. 3.11.32, il capitolo di spesa n. 2444 denominato “APQ Sviluppo Locale/Infrastrutture per il Turismo/VI Atto Integrativo”;

RILEVATO

- a) che in esito al procedimento attivato sono pervenute al Settore “Beni Culturali” le note con memorie dei soggetti beneficiari Comune di Bagnoli Irpino (Av) e Mostra d’Oltremare S.p.A., acquisite al protocollo rispettivamente con i nn. 712516 e 711725 del 2.09.2010 tese ad evidenziare la valenza strategica degli interventi di che trattasi ai fini del potenziamento dell’attrattività culturale e turistica della Campania, tutti programmati con atto deliberativo n. 1343 del 6.08.2008, nonché la nota -acquisita al prot. col n. 712558 del 2.09.2010- della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, anch’essa soggetto beneficiario e firmatario, per delega della DG del MiBAC, dell’accordo in questione, la quale fa rilevare che, ai

sensi dell'art.3, gli interventi di che trattasi sono “immediatamente attivati” con la sottoscrizione del citato Atto Integrativo, vincolante per tutti i soggetti firmatari;

- b) che è pervenuta, inoltre, per conoscenza, la nota - acquisita al protocollo del Settore “Beni Culturali” col n. 739715 del 13.09.2010 - della Direzione Generale per l'Organizzazione, gli AA.GG., l'Innovazione, il Bilancio e il Personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali indirizzata al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato evidenziato che gli accordi negoziali - ai sensi della Delibera CIPE n. 29/97 così come modificata dalla delibera CIPE n. 14/2006 - possono essere modificati soltanto col consenso delle parti da raggiungere nel Tavolo dei sottoscrittori;

DATO ATTO

- a) che la D.G.R.C. n.489/2010 - con la quale si è provveduto all'istituzione di un capitolo di spesa per porre in essere gli adempimenti connessi all'attuazione dell'“Accordo di Programma Quadro/Sviluppo Locale/Infrastrutture per il Turismo” si configura come adempimento tecnico-contabile per consentire l'attuazione dell'Accordo già perfezionato e sottoscritto in data 29.07.2009;
- b) che la revoca della predetta D.G.R.C. n.489/2010, con la conseguente mancata istituzione del capitolo di spesa, non consentirebbe di dare attuazione al VI Atto Integrativo all'“Accordo di Programma Quadro/Sviluppo Locale/Infrastrutture per il Turismo” la cui sottoscrizione ha determinato l'immediata attuazione degli interventi ivi previsti;
- c) che la stipula del VI Atto Integrativo al sopra richiamato APQ ha impegnato l'amministrazione verso i soggetti beneficiari, alcuni dei quali hanno già affrontato spese connesse alla realizzazione degli interventi, e nei confronti degli altri Enti sottoscrittori;

RITENUTO

- a) che la mancata attuazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di che trattasi, non condivisa dagli altri sottoscrittori, esporrebbe l'Amministrazione a contenziosi con grave danno, anche d'immagine, per l'Ente Regione;
- b) che, pertanto, è cessata l'esigenza di sospensione dell'efficacia della medesima deliberazione n. 489/2010, assunta in via cautelativa con D.G.R. n.533 del 2 luglio 2010;

VISTI

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la legge 27 dicembre 2006, n.296;
- il d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni con la legge 12 agosto 2008, n.133;
- il d.l. 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n.33;
- il d.l. 31 maggio 2010, n.78;
- l'art. 1, comma 2, della l.r. 4 del 27/03/2009 e l'art. 3, comma 2, della legge 108 del 17/02/1968;
- l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta Regionale;
- la legge regionale n. 7/2002;
- la D.G.R.C. n. 497 del 4.06.2010;
- la D.G.R.C. n. 533 del 2 luglio 2010;
- la L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)”;

- la L.R. n. 5 del 15 marzo 2011 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013”;
- la D.G.R. n. 157 del 18 aprile 2011 “Approvazione Bilancio Gestionale 2011”;

PROPONGONO, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui alle premesse, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

- 1) di dichiarare cessata l'esigenza di sospensione dell'efficacia della medesima D.G.R. n. 489/2010, assunta in via cautelativa con la deliberazione n. 533 del 2 luglio 2010;
- 2) di dare mandato al dirigente del Settore “Beni Culturali” di attuare la presente deliberazione;
- 3) di inviare il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento n.13 “Turismo e Beni Culturali”, nonché alle AA.GG.CC. nn. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”, 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, 12 “Sviluppo Economico”, 14 “Trasporti e Viabilità” ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C.